

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1984)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(MARCORA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 1975

Concessione di un contributo annuo all'Università degli studi di Napoli per il funzionamento del Centro di specializzazione e ricerche economico-agrarie per il Mezzogiorno

ONOREVOLI SENATORI. — Il Centro di specializzazione e ricerche economico-agrarie per il Mezzogiorno, che opera da vari anni presso l'Istituto di economia politica agraria della facoltà di agraria di Portici, dell'università degli studi di Napoli, persegue i seguenti scopi:

a) la formazione di ricercatori specialisti di economia agraria e di economia dello sviluppo mediante lo svolgimento di corsi biennali speciali, destinati a laureati vincitori di un limitato numero di apposite borse di studio annualmente a concorso;

b) l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di aggiornamento e qualificazione su temi specifici e di breve durata destinati a gruppi scelti di funzionari o insegnanti, dipendenti da pubbliche amministrazioni operanti nel Mezzogiorno, nonché di programmi sperimentali di assistenza tecnica in agricoltura;

c) l'esecuzione di programmi di ricerche su temi di economia agraria e di economia dello sviluppo interessanti il Mezzogiorno.

Il Centro ha autonomia organizzativa e funzionale. Esso è amministrato da un consiglio di amministrazione composto:

dal rettore dell'Università degli studi di Napoli;

da due membri designati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

da un membro designato dalla Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale;

dal preside della facoltà di agraria di Portici;

dal direttore amministrativo dell'Università degli studi di Napoli;

dal direttore del Centro, nella persona del direttore dell'Istituto di economia politica agraria della facoltà di agraria di Portici.

Il controllo amministrativo è esercitato da un collegio di revisori dei conti.

Per il miglior assolvimento degli scopi istituzionali il consiglio di amministrazione del Centro può stipulare accordi con enti, amministrazioni operanti nel Mezzogiorno, Università, istituzioni italiane e internazionali.

L'Università di Napoli contribuisce al funzionamento del Centro assicurando ad esso l'uso di locali adeguati, delle attrezzature a disposizione dell'Istituto di economia agraria di Portici e dei servizi consentiti dalla ordinaria dotazione dell'Istituto, nonché autorizzando la partecipazione ad esso del personale dell'Istituto.

Il funzionamento del Centro è stato assicurato in virtù di una speciale convenzione tra l'Università di Napoli e la Cassa per il Mezzogiorno, la quale ha provveduto, durante tutti questi anni, alle crescenti esigenze

finanziarie del Centro, che oggi si aggirano sui 300 milioni.

Peraltro, la convenzione Università-Cassa non ha potuto assicurare la necessaria stabilità istituzionale ed i finanziamenti della Cassa potrebbero venire a mancare, per il carattere straordinario dei suoi interventi e la continua modifica delle disposizioni di legge che la riguardano.

Da qui la necessità, in coerenza con l'istituzionalizzazione del Centro, il cui statuto è stato di recente formalmente approvato, di provvedere in via sistematica al finanziamento del Centro medesimo mediante l'attribuzione all'Università, per il Centro, di un contributo annuo di lire 300 milioni, che potrà essere regolarmente stanziato nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

A tal fine provvede l'allegato disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 300 milioni, con decorrenza dall'anno 1974, a favore dell'Università di Napoli per il funzionamento del « Centro di specializzazione e ricerche economico-agrarie per il Mezzogiorno ».

Art. 2.

All'onere annuo di lire 300 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per l'anno finanziario 1974, a carico del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo e, per l'anno finanziario 1975, mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero per l'anno stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.